



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 15-05-2013.

INDICE

TITOLO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 - Finalità del regolamento	6
Articolo 2 - Definizioni.....	6
Articolo 3 - Sede delle adunanze.....	7
Articolo 4 - Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio.....	7
Articolo 5 - Prima seduta del Consiglio.....	7
Articolo 6 - Linee programmatiche di mandato	8
TITOLO II	9
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
<i>CAPO I.....</i>	<i>9</i>
<i>Presidenza.....</i>	<i>9</i>
Articolo 7 - Presidente del consiglio comunale	9
Articolo 8 - Revoca del Presidente	9
Articolo 9 - Attribuzioni del presidente	9
<i>CAPO II.....</i>	<i>10</i>
<i>Gruppi Consiliari</i>	<i>10</i>
Articolo 10 - Composizione dei gruppi consiliari	10
<i>CAPO III.....</i>	<i>11</i>
<i>Conferenza dei capigruppo</i>	<i>11</i>
Articolo 11 - Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo ..	11
<i>CAPO IV</i>	<i>11</i>
<i>Commissioni Consiliari.....</i>	<i>11</i>
Articolo 12 - Istituzione delle commissioni consiliari permanenti.....	11
Articolo 13 - Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti	11
Articolo 14 - Composizione, nomina e decadenza.....	12
Articolo 15 - Presidente e vice Presidente	13
Articolo 16 - Commissioni consiliari di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine.....	13
Articolo 17 - Funzionamento delle commissioni.....	13
Articolo 18 - Pubblicità e partecipazione.....	14

Articolo 19 - Richiesta di parere di altre commissioni	14
Articolo 20 - Segretario e verbale delle sedute	14
TITOLO III	15
CONSIGLIERI COMUNALI	15
<i>CAPO I.....</i>	<i>15</i>
<i>Diritti e poteri dei consiglieri</i>	<i>15</i>
Articolo 21 - Diritto di informazione e di accesso	15
Articolo 22 - Copia di documenti.....	15
Articolo 23 - Tutela della privacy	16
Articolo 24 - Diritto di iniziativa	16
Articolo 25 - Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali	16
Articolo 26 - Emendamenti	16
Articolo 27 - Interrogazioni e interpellanze	17
Articolo 28 - Mozioni.....	18
Articolo 29 - Ordini del giorno	18
<i>CAPO II.....</i>	<i>19</i>
<i>Doveri dei consiglieri</i>	<i>19</i>
Articolo 30 - Obbligo di partecipazione	19
Articolo 31 - Divieto di partecipazione	19
Articolo 32 - Divieto specifici.....	19
<i>CAPO III.....</i>	<i>20</i>
<i>Esercizio del mandato elettivo</i>	<i>20</i>
Articolo 33 - Divieto di mandato imperativo	20
Articolo 34 - Incarichi particolari	20
Articolo 35 - Gettone di presenza	20
TITOLO IV.....	20
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	20
<i>CAPO I.....</i>	<i>20</i>
<i>Organizzazione dei lavori del consiglio</i>	<i>20</i>
Articolo 36 - Sessioni.....	20
Articolo 37 - Convocazione ed ordine del giorno	21

Articolo 38 - Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione.....	21
Articolo 39 - Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione	22
Articolo 40 - Deposito e consultazione della documentazione	22
<i>CAPO II.....</i>	<i>23</i>
<i>Ordinamento delle sedute.....</i>	<i>23</i>
Articolo 41 - Numero legale	23
Articolo 42 - Adunanze di prima convocazione.....	23
Articolo 43 - Adunanze di seconda convocazione	24
<i>CAPO III.....</i>	<i>25</i>
<i>Pubblicità delle adunanze</i>	<i>25</i>
Articolo 44 - Adunanze pubbliche.....	25
Articolo 45 - Adunanze segrete	25
Articolo 46 - Adunanze aperte.....	25
<i>CAPO IV.....</i>	<i>26</i>
<i>Disciplina delle adunanze</i>	<i>26</i>
Articolo 47 - Comportamento dei consiglieri	26
Articolo 48 - Comportamento del pubblico.....	27
Articolo 49 - Partecipazione degli assessori	27
Articolo 50 - Partecipazione del Segretario Comunale	27
Articolo 51 - Partecipazione di funzionari	28
<i>CAPO V.....</i>	<i>28</i>
<i>Ordine dei lavori.....</i>	<i>28</i>
Articolo 52 - Scrutatori.....	28
Articolo 53 - Comunicazioni- Interrogazioni-Interpellanze.....	28
Articolo 54 - Ordine di trattazione	28
Articolo 55 - Mozione d'ordine	28
Articolo 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva	29
Articolo 57 - Fatto personale	29
<i>CAPO VI.....</i>	<i>29</i>
<i>Discussione e votazione</i>	<i>29</i>
Articolo 58 - Discussione- Norme generali	29
Articolo 59 - Sistemi di votazione e modalità	30
Articolo 60 - Votazione palese.....	31

Articolo 61 - votazione segreta	31
Articolo 62 - Approvazione delle proposte	32
Articolo 63 - Termine dell'adunanza	32
CAPO VII	32
<i>Verbali</i>	32
Articolo 64 - Verbali di deliberazione	32
Articolo 65 - Verbali di seduta.....	33
TITOLO VI	34
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Articolo 66 - Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento	34
Articolo 67 - Diffusione	34

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in attuazione delle norme di legge e dello statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze/sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa del presente Regolamento la decisione è adottata dal Consiglio su proposta del Presidente, ove nominato, in caso contrario dal Sindaco, e sentito il segretario comunale, ispirandosi ai principi generali della Legge e dello Statuto Comunale.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) maggioranza: i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco o che hanno dichiarato in seguito di aderirvi;
 - b) minoranza: gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione;
 - c) consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, escludendo i candidati alla carica di sindaco; a parità di cifra elettorale, è consigliere anziano il più anziano d'età, in caso di assenza o impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati;
 - d) adunanza: riunione dei consiglieri e dei componenti le commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
 - e) numero legale: il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - f) diversi tipi di maggioranza:
 - per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei consiglieri presenti in aula;
 - per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;
 - per maggioranza qualificata si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati;
 - g) seduta: la riunione dei consiglieri dal momento in cui il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta. Le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono riferite al giorno di convocazione della seduta;

diversamente se nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;

h) ordine del giorno: l'espressione ha due significati:

- elenco degli argomenti contenuti nella convocazione;
- documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri;

i) aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a una riunione successiva.

Articolo 3 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Le sedute consiliari, qualora lo richiedano circostanze speciali, possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale. In tal caso la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico nella sala della riunione e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per le riunioni fuori dal territorio comunale (riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti, o comunque iniziative e/o manifestazioni di interesse pubblico) deve essere data informazione al pubblico contestualmente alla convocazione del consiglio con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e, ove possibile, in altri luoghi pubblici.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere dello Stato, dell'Unione Europea e della Regione Sardegna sia all'interno che all'esterno della sede ove il tempo lo consenta.

Articolo 4 - Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della propria autonomia funzionale e organizzativa, dispone delle risorse finanziarie appositamente stanziare, per il proprio funzionamento, nel bilancio di previsione.
2. Nel bilancio di previsione sono inseriti gli stanziamenti di spesa necessari per il funzionamento del Consiglio, comprendendo le spese relative ai costi generali dell'organo, quali indennità e/o gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, i permessi retribuiti.
3. Le somme previste in bilancio per le finalità di cui al precedente comma sono gestite dal Responsabile di Servizio incaricato secondo le vigenti norme in materia.

Articolo 5 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla

convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il segretario comunale ne dà comunicazione al Prefetto, il quale provvede in via sostitutiva.

2. La convocazione è consegnata agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, a cura del Sindaco, va contestualmente comunicata al Prefetto.
3. Nella seduta di insediamento il consiglio procede, nell'ordine, ai seguenti adempimenti:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
 - b) giuramento del sindaco;
 - c) elezione del presidente del consiglio comunale e dei vicepresidenti, qualora lo Statuto ne abbia espressamente previsto le figure;
 - d) comunicazione da parte del sindaco sulla nomina e composizione della giunta comunale;
 - e) costituzione dei gruppi consiliari;
 - f) elezione della commissione elettorale comunale.
4. La seduta di insediamento è presieduta dal sindaco fino all'elezione del presidente del consiglio ove previsto.
5. La convalida degli eletti avviene per votazione palese e ad essa possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostate si discute.
6. Sono da considerarsi adempimenti obbligatori della prima seduta:
 - a) esame delle condizioni di eleggibilità e convalida degli eletti;
 - b) giuramento del sindaco.

Articolo 6 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di trenta giorni dalla seduta d'insediamento, a termini dell'art.41 dello Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio si pronuncia sul documento con votazione palese in una seduta successiva da tenersi entro quindici giorni dalla data di presentazione.
3. Con le stesse modalità sono apportate integrazioni e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.
4. Il consiglio provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche; a tale fine la giunta riferisce annualmente, entro il 30 settembre, sulla propria attività, sull'andamento dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco dà comunicazione al consiglio dello stato di attuazione del programma di governo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I Presidenza

Articolo 7 - Presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, è presieduto dal Presidente.
2. Il Presidente è eletto tra i consiglieri, a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata del consiglio. Qualora non venga raggiunto il quorum la votazione è ripetuta nella stessa seduta ed è eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco, di assessore e di capogruppo consiliare.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del presidente sono esercitate dal consigliere anziano.
5. In caso di dimissioni, morte o impedimento non temporaneo (comunque non inferiore a 180 giorni) del Presidente, il Consiglio procede alla sua sostituzione con una nuova elezione, entro 30 giorni dalla vacanza.

Articolo 8 - Revoca del Presidente

1. Il Presidente del consiglio può essere revocato a seguito di una mozione motivata, sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e approvata, con voto palese per appello nominale, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio comunale. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede nella medesima seduta all'elezione del nuovo Presidente, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Attribuzioni del presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ed il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti, in particolare:
 - a) programma i lavori del Consiglio sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo dei Gruppi consiliari;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste e proposte della Giunta, dei Consiglieri, delle Commissioni e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai regolamenti comunali;

- c) dirige i lavori del Consiglio adottando tutti i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo, concedendo ai Consiglieri ed agli aventi diritto la facoltà di parlare, disponendo le votazioni e proclamandone il risultato;
 - d) è relatore di tutte le pratiche riguardanti il funzionamento e la composizione del consiglio comunale;
 - e) provvede all'insediamento delle commissioni consiliari, le presiede fino all'elezione dei rispettivi presidenti, ne coordina i lavori con quelli del consiglio e della conferenza dei capigruppo;
 - f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo dei gruppi consiliari;
 - g) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nelle sedute e assicura l'osservanza delle leggi e dello Statuto; ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si attiene a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri nonché della funzione delle minoranze, nel rispetto dello spirito democratico dello Statuto e del presente regolamento.

CAPO II

Gruppi Consiliari

Articolo 10 - Composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare unico, qualunque sia il numero dei componenti, dal momento della proclamazione degli eletti.
2. I consiglieri possono costituirsi in gruppi diversi, con un numero di componenti non inferiore a due, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio comunale e al Segretario Comunale con contestuale designazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, del consigliere incaricato delle funzioni di capo gruppo.
3. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio comunale e al Segretario Comunale, con contestuale designazione del capogruppo; diversamente entrano a far parte del gruppo misto, se costituito.
4. Il consigliere che intende aderire ad altro gruppo già costituito, ne dà comunicazione scritta al Presidente del consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione sottoscritta dal presidente del gruppo cui intende aderire.
5. Il consigliere che si distacca da un gruppo e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri

vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto, che elegge al suo interno, a maggioranza, un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione scritta al Presidente del consiglio comunale ed al Segretario Comunale.

6. Della costituzione e delle modificazioni dei gruppi consiliari viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO III

Conferenza dei capigruppo

Articolo 11 - Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Sindaco o di un capogruppo per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che i convocanti ritengano di iscrivere all'ordine del giorno.
2. E' composta dal presidente del consiglio comunale che la presiede e dai capigruppo consiliari.
3. Le riunioni sono convocate con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del consiglio, sospendendo la seduta stessa.
4. Le sedute della conferenza non sono pubbliche salvo diversa disposizione del Presidente.

CAPO IV

Commissioni Consiliari

Articolo 12 - Istituzione delle commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni mandato può istituire al proprio interno, con criterio proporzionale, commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e istruttorie per settori organici di materie, quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a) Commissione: Bilancio, Statuto e Regolamenti;

Articolo 13 - Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del consiglio. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziativa di proposte e specificamente:

- a) compiono l'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dall'Assemblea Consiliare;
 - b) chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
 - c) designano eventualmente relatori, per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti;
 - d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
 - e) approfondiscono lo studio dei problemi d'interesse generale e specifico del Comune e dell'Amministrazione;
2. Il consiglio può deferire alla commissione, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare.

Articolo 14 - Composizione, nomina e decadenza

1. Le commissioni consiliari sono composte in modo da corrispondere ai rapporti tra maggioranza e minoranza.
2. Ognuna delle commissioni è composta da un minimo di cinque a un massimo di sette consiglieri comunali, di cui 3/5 appartenenti ai gruppi della maggioranza e 2/5 ai gruppi della minoranza, designati sulla base di un accordo tra gli stessi gruppi consiliari.
3. Le commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari, sono nominate dal consiglio con votazione palese.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza. La designazione avviene nel rispetto del criterio proporzionale.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, la maggioranza o la minoranza designa, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sua sostituzione nella prima seduta utile.
6. Il componente che nonostante la regolare convocazione, non prenda parte a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, verrà automaticamente dichiarato decaduto dal Presidente della commissione e si procederà alla sua sostituzione secondo le modalità indicate dall'art. 14 comma 5 del presente regolamento.
7. Il componente in caso di assenza può farsi sostituire da altro consigliere comunale dello stesso gruppo, il quale legittima la sua presenza con apposita autocertificazione che sarà allegata al verbale e depositata in segreteria.
8. Delle commissioni consiliari possono far parte i soli consiglieri comunali. Il Sindaco e il Presidente del consiglio comunale non possono essere nominati nelle commissioni consiliari permanenti.
9. Il Sindaco e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono o, se richiesti, devono partecipare ai lavori della commissione.
10. Le commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

11. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche.

Articolo 15 - Presidente e vice Presidente

1. La prima riunione delle commissioni permanenti è convocata, entro 15 giorni dalla costituzione, dal presidente del consiglio che la presiede o da un suo delegato.
2. Nella prima riunione la commissione procede alla nomina del presidente e del vicepresidente a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari e dell'elezione dei presidenti e vice presidenti.
4. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del consiglio comunale.
5. I presidenti delle commissioni consiliari possono assumere informazioni dal sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
6. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 - Commissioni consiliari di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine

1. Ai sensi dell'art. 44 del T.U. 267 e dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni consiliari di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine. A tal fine è necessario che la relativa inchiesta sia formulata da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati e che essa ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni che istituiscono le commissioni del presente articolo determinano la composizione, definiscono l'oggetto, i limiti dell'attività, il termine per concluderla e riferire al consiglio e le modalità di funzionamento. Delle commissioni fanno parte un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Il presidente è eletto fra i consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza e su indicazione della stessa minoranza.
3. Le sedute delle commissioni consiliari di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine non sono pubbliche.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme relative al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

Articolo 17 - Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate, con avvisi da trasmettere via e-mail che ne documenti l'invio, alla casella di posta elettronica istituzionale previamente assegnata a ciascun consigliere o altra da lui indicata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, con un preavviso di almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, salvo casi di urgenza.
2. L'avviso deve essere inviato anche al sindaco ed agli assessori competenti per materia.

3. Per la validità della seduta, in prima convocazione, è richiesta, entro trenta minuti dall'ora fissata, la presenza della metà più uno dei componenti assegnati e le determinazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri presenti. La seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, è valida con l'intervento di 1/3 (arrotondato per eccesso) dei consiglieri assegnati computando a tal fine anche il Presidente.
4. Ciascun consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni consiliari.

Articolo 18 - Pubblicità e partecipazione

1. Le sedute sono pubbliche, fatti salvi i casi in cui gli argomenti da trattare comportino valutazioni sulle persone o quando la pubblicità possa arrecare grave danno al Comune e/o alla comunità.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio.
3. Le commissioni possono convocare alle proprie riunioni il sindaco, gli assessori e i funzionari del Comune, anche per relazionare sugli argomenti in trattazione.
4. Le commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle realtà sociali e dell'associazionismo.
5. Il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri non componenti e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, senza concorrere alla formazione del numero legale né prendere parte ad eventuali votazioni.
6. Il segretario comunale può e, se richiesto, deve partecipare ai lavori delle commissioni consiliari.

Articolo 19 - Richiesta di parere di altre commissioni

1. Nel caso di proposte riguardanti materie di competenza di più commissioni o nel caso di dubbia competenza, il presidente del consiglio comunale rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente o può promuovere la riunione di più commissioni.
2. Ciascuna commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, può richiedere il parere di altra commissione.

Articolo 20 - Segretario e verbale delle sedute

1. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione, il quale redige i verbali delle riunioni, che a cura del Presidente, saranno depositati nella Segreteria del Comune e trasmessi in copia al Sindaco.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I Diritti e poteri dei consiglieri

Articolo 21 - Diritto di informazione e di accesso

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, enti ed istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso.
3. La richiesta di accesso è avanzata per iscritto al responsabile del settore competente per materia del comune, che la evade nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento sull'accesso. Per quanto riguarda le aziende speciali, istituzioni, enti, ecc. la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.
4. L'esercizio del diritto di accesso agli atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio della seduta di consiglio.
5. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti dall'amministrazione solo nei casi previsti dalla norma. I relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Articolo 22 - Copia di documenti

1. Il consigliere ha diritto di ottenere, preferibilmente in formato digitale, copia gratuita di tutti i documenti amministrativi.
2. La richiesta delle copie è effettuata dal consigliere presso l'ufficio competente ed è ricevuta dal dipendente preposto, su apposito modulo, nel quale il consigliere indica gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio di copie di atti diversi da quelli di cui al precedente art. 21 comma 4 avviene entro dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che sia necessaria una attività complessa per numero di atti da riprodurre o per la complessità degli atti o della ricerca d'archivio; in questi casi il responsabile del servizio comunica il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie sono rilasciate, eccezionalmente, in carta libera con espressa indicazione delle generalità del richiedente e riporteranno in sovrapposizione la dicitura "*copia rilasciata al Consigliere Comunale _____ per l'espletamento del mandato elettivo*".

Articolo 23 - Tutela della privacy

1. I diritti di accesso e di copia dei consiglieri comunali sono esercitati, in conformità della legge 31/12/1996 n° 675 e successive integrazioni e modificazioni (legge 196/2000), per le sole finalità inerenti il mandato e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, anche con riferimento alla sfera dei dati sensibili tutelata dalle norme sulla privacy.

Articolo 24 - Diritto di iniziativa

1. Il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali si concreta nella facoltà di:
 - a) presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;
 - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proporre le questioni pregiudiziali o sospensive;
 - d) presentare emendamenti alle proposte all'ordine del giorno;
 - e) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

Articolo 25 - Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali

1. La proposta di deliberazione, presentata da 1/5 dei consiglieri assegnati, nelle materie comprese nella competenza del consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dai consiglieri proponenti, è presentata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000. Completata l'istruttoria amministrativa, viene trasmessa al Presidente del Consiglio al fine di iscriverla all'ordine del giorno del primo consiglio utile per la trattazione.
2. Qualora la proposta risulti, sulla base dell'istruttoria svolta, estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del consiglio comunica ai consiglieri proponenti e al consiglio comunale le motivazioni per cui la stessa non può essere messa in trattazione.
3. I consiglieri proponenti possono avvalersi della collaborazione dell'ufficio competente per materia, per la predisposizione della proposta di deliberazione e della relazione illustrativa di cui al comma 1.

Articolo 26 - Emendamenti

1. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono

presentati, in forma scritta, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere in relazione alle sue competenze. Su richiesta formulata dal Segretario comunale, per l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

3. Sono fatti salvi modalità e tempi diversi stabiliti da specifiche norme di legge o regolamento. In particolare la procedura di cui innanzi non è applicabile agli emendamenti al Bilancio, per i quali si rinvia al Regolamento di contabilità.

Articolo 27 - Interrogazioni e interpellanze

- 1 I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e agli Assessori interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. E' inoltre facoltà del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale ammettere alla discussione del Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze, mozioni di argomento più generale.
- 2 L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se una notizia sia esatta, se la Giunta Comunale intenda comunicare al Consiglio Comunale determinati documenti, o abbia preso o intenda prendere qualche decisione su dati argomenti. L'interpellanza consiste nella domanda all'interpellato di spiegare i motivi e gli intendimenti della sua azione e del suo atteggiamento. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al protocollo dell'Ente o trasmesse in via telematica alla segreteria da uno o più consiglieri, entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
- 3 Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente, possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante nel più breve tempo possibile e comunque consegnata all'interrogante prima che questa venga discussa in consiglio.
- 4 L'illustrazione e la risposta sono contenute, ciascuna, nel tempo massimo di cinque minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante con una

"dichiarazione di soddisfazione", contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di due minuti. Non è ammessa ulteriore replica.

- 5 Le interrogazioni e interpellanze relative a fatti tra loro connessi vengono trattate contemporaneamente.
- 6 L'interpellante, se si dichiara non soddisfatto, può preannunciare la trasformazione dell'interpellanza in mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
- 7 Nelle sedute nelle quali sono discussi il bilancio preventivo e il rendiconto non possono essere trattate interrogazioni e interpellanze, salvo questioni di estrema urgenza previo parere favorevole della conferenza dei capigruppo.

Articolo 28 - Mozioni

- 1 Le mozioni sono presentate ovvero trasmesse in via telematica al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, sottoscritte da almeno tre Consiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno nella prima adunanza del consiglio comunale che sarà convocata dopo la presentazione, salvo i casi d'urgenza, previa votazione a maggioranza semplice, potranno essere discusse nella stessa adunanza in cui vengono presentate.
- 2 La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio comunale o della giunta comunale nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
- 3 Per la discussione in consiglio delle mozioni si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.

Articolo 29 - Ordini del giorno

- 1 L'ordine del giorno è una decisione adottata dal consiglio comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del consiglio.
- 2 L'ordine del giorno è presentato per iscritto o trasmesso in via telematica al Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale e in segreteria, ed è iscritto alla prima seduta utile, dopo l'esame di ammissibilità da parte della conferenza dei capigruppo.
- 3 Possono essere presentate proposte di ordini del giorno prima dell'inizio della seduta o durante ma, in tal caso, il presidente ne ammette la discussione e la votazione nella seduta in corso, subordinatamente all'assenso unanime dei capigruppo presenti in aula.

- 4 Per la discussione in consiglio degli ordini del giorno si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.

CAPO II

Doveri dei consiglieri

Articolo 30 - Obbligo di partecipazione

1. I consiglieri, regolarmente convocati, intervengono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui fanno parte.
2. Il consigliere che non può intervenire alla seduta del consiglio cui è stato convocato indica per iscritto il motivo alla presidenza prima della seduta medesima o comunque entro dieci giorni, al fine di non incorrere nelle ipotesi di decadenza disciplinata dall'art. 36 dello statuto comunale.
3. Si prescinde dalla necessità di giustificazione, se sussiste per il consigliere una notoria impossibilità a partecipare, attestata dal presidente del consiglio comunale.
4. Il consigliere che si allontana definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, avverte il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.

Articolo 31 - Divieto di partecipazione

1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali, a norma di legge, abbiano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. I consiglieri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di assentarsi dalla sala dell'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione. Se intendono che l'avvenuta osservanza di tale obbligo risulti a verbale, prima di allontanarsi, informano il consiglio comunale di quanto sopra.
3. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.

Articolo 32 - Divieti specifici

1. Ai consiglieri comunali, oltre che al sindaco ed agli assessori, è vietato assumere incarichi presso enti ed istituzioni dipendenti, partecipati o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune.
2. A pena di nullità, i consiglieri comunali, oltre che il sindaco e gli assessori, non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni comunali.

CAPO III

Esercizio del mandato elettivo

Articolo 33 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Articolo 34 - Incarichi particolari

1. Al consigliere comunale, ai sensi dell'art. 55, comma 5, dello statuto, possono essere conferiti da parte del sindaco, sentito il presidente del consiglio comunale ed esclusi ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso, incarichi per attività di studio o di controllo, quali:
 - a) compiere studi e indagini su oggetti particolari;
 - b) sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici.
2. L'atto con il quale si conferisce l'incarico, individua la struttura comunale di supporto ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti.

Articolo 35 - Gettone di presenza

1. Per la effettiva partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio e Commissione spetta ai Consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza, stabilito in conformità alle disposizioni di legge.
2. Per "effettiva partecipazione" si intende la partecipazione ad almeno due terzi della durata della seduta.
3. Nel caso di seduta dichiarata deserta al momento dell'appello iniziale, il gettone di presenza è corrisposto esclusivamente al Consigliere comunale la cui partecipazione risulta registrata all'appello.
4. Le riunioni delle commissioni consiliari e del Consiglio comunale devono tenersi, salvi i casi di urgenza da far risultare a verbale, nei giorni di funzionamento degli uffici.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Organizzazione dei lavori del consiglio

Articolo 36 - Sessioni

1. Il Consiglio Comunale può riunirsi in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

2. Sono ordinarie le sessioni nelle quali è prevista l'approvazione del bilancio di previsione, per la verifica degli equilibri di bilancio e del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; sono straordinarie tutte le altre.
3. Il consiglio può essere convocato in via d'urgenza per fatti contingenti o per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Questi ultimi possono, altresì, essere aggiunti all'ordine del giorno di una seduta consiliare già convocata.
4. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del consiglio in capo al presidente nei casi previsti dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento.

Articolo 37 - Convocazione ed ordine del giorno

1. Il presidente del consiglio, sentita – salvo i casi di urgenza- la conferenza dei capigruppo, dispone la convocazione del consiglio comunale a mezzo di avvisi di convocazione, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, dell'adunanza e della sede dove la stessa ha luogo, l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati, mediante un numero progressivo, i distinti argomenti della seduta, individuati da una proposizione che descrive in modo chiaro ed inequivocabile il contenuto essenziale. Se sono previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. Sono indicati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni.
4. La convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, se viene convocata d'urgenza e se la stessa è di prima o seconda convocazione.
5. Se nella prima convocazione sono indicati anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il consiglio si intende convocato in seconda convocazione, con ulteriore avviso da trasmettere ai soli consiglieri assenti;
6. La seduta di seconda convocazione è prevista in un giorno diverso da quello di prima convocazione
7. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stabilito anche il giorno e l'ora della seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti da trasmettere nei modi e nei termini stabiliti per la prima convocazione con all'ordine del giorno gli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione.

Articolo 38 - Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione

- 1 La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente, con avvisi da trasmettere via e-mail che ne documentino l'invio, alla casella di posta elettronica istituzionale previamente assegnata a ciascun consigliere o altra da lui indicata, al

sindaco e al segretario comunale. Previa apposita richiesta la convocazione può essere anticipata con sms.

- 2 Al consigliere che ne faccia espressa richiesta le verrà trasmessa la convocazione cartacea.
- 3 L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione della convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza, salvo che il consigliere stesso, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.
- 4 La convocazione è trasmessa con le modalità di cui al comma 1 almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza per le sedute ordinarie e almeno tre giorni liberi prima per le sedute straordinarie.
- 5 Per le riunioni in via di urgenza, l'avviso è trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
- 6 L'aggiunta all'ordine del giorno di argomenti urgenti ed improrogabili è comunicata ai consiglieri almeno ventiquattrore prima della seduta.
- 7 La motivazione dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza può essere sindacata dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
- 8 Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione della convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e non sono compresi i giorni festivi.

Articolo 39 - Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla trasmissione ai consiglieri e fino al giorno della seduta.
2. Contestualmente alla trasmissione ai consiglieri, l'avviso è diffuso sulla rete telematica (internet), anche interna (intranet), ed inviato tempestivamente al revisore unico dei conti, agli assessori, ai direttori d'area e all'ufficio comunicazione che ne cura la diffusione.
3. Il presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del consiglio ed i principali argomenti da trattare nella seduta.

Articolo 40 - Deposito e consultazione della documentazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'ufficio di Segreteria il giorno stesso della trasmissione della convocazione. Gli atti più rilevanti possono essere resi disponibili ai consiglieri in via telematica.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri e delle attestazioni previsti dalle norme, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o

citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati. In casi particolari il Consiglio Comunale può a maggioranza decidere di sottoporre a deliberazione anche atti non depositati nei termini prescritti, ma di cui venga data ampia documentazione nella seduta.

4. All'inizio della seduta la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO II **Ordinamento delle sedute**

Articolo 41 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, delibera validamente con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.
5. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una presenza qualificata.

Articolo 42 - Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nella convocazione. Entro trenta minuti il presidente invita il segretario a procedere all'appello nominale dei consiglieri.
2. La seduta è dichiarata valida se viene accertata la presenza del numero legale, altrimenti, se il numero legale non sia raggiunto entro un'ora da quella indicata nella convocazione, il Presidente ne fa prendere atto a verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Tuttavia, se si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, il Presidente può richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli

argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.

4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 43 - Adunanze di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. Nel caso in cui l'urgenza lo richiede all'o.d.g. di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello della prima. Questi argomenti sono trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio, non viene raggiunto il numero legale previsto per renderla valida.
5. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge richieda la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra quelli sotto elencati, e cioè:
 - Bilanci annuali e pluriennali, la relazione revisionale e programmatica dei lavori pubblici;
 - Il rendiconto della gestione;
 - I regolamenti;
 - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - La costituzione e modificazione di forme associative con altri Enti;
 - L'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - La costituzione di istituzioni, fondazioni e aziende speciali;
 - La partecipazione a società di capitali,
 - I piani urbanistici e le relative varianti;
 - L'emissione di prestiti obbligazionari;
 - L'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore Unico dei Conti;

Il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il Sindaco. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

CAPO III

Pubblicità delle adunanze

Articolo 44 - Adunanze pubbliche

1. Di norma le adunanze del consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
3. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, al fine di garantire il diritto di cronaca, previa autorizzazione del Presedente del Consiglio Comunale e salvo i casi indicati dall'art. 45 del presente regolamento

Articolo 45 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da trattare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a sospendere la discussione e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma 4, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Nelle adunanze segrete è sospesa la registrazione della seduta; il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza ed omettendo la resocontazione degli interventi, salvo che il consigliere chieda espressamente che sia allegato il testo dattiloscritto del suo intervento.

Articolo 46 - Adunanze aperte

1. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla

propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.

2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
3. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione, per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.
4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non vengono adottate deliberazioni ma possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.
5. La resocontazione degli interventi, ove possibile, è effettuata con strumenti di registrazione.

CAPO IV

Disciplina delle adunanze

Articolo 47 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri siedono con il gruppo di appartenenza, nei posti loro assegnati ed evitano di stazionare tra il pubblico o in posti diversi.
2. I consiglieri effettuano gli interventi dal loro posto stando in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio. Il Presidente può dare facoltà, per particolari motivi, di intervenire stando seduti. Alle stesse regole si assoggettano il sindaco e gli assessori.
3. Il Presidente del consiglio può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata dallo stesso stabiliti, ovvero in caso di discussioni e dialoghi fra i consiglieri, o di insistente divagazione dell'intervento dalla proposta in discussione.
4. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
5. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi o viola ripetutamente il regolamento, il presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può invitarlo ad allontanarsi dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto dello stesso a partecipare alla votazione finale. Se il consigliere rifiuta di abbandonare l'aula, il presidente dichiara la seduta temporaneamente sospesa fino al ristabilirsi dell'ordine.

Articolo 48 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle dirette dipendenze del presidente.
4. Se necessario, il presidente richiede l'intervento in aula della forza pubblica.
5. Se persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Articolo 49 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori esterni partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio, non concorrono alla determinazione del numero legale e intervengono solo sugli argomenti di pertinenza del competente assessorato.

Articolo 50 - Partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:
 - a) cura che i pareri prescritti dalle norme di legge siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono;
 - b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa del consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - c) è responsabile della redazione del verbale della seduta;
 - d) se richiesto dal presidente o con il suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione;
 - e) coadiuva il presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del consiglio.
2. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolte dal vice segretario, se presente, o in mancanza da un consigliere designato dal presidente.

Articolo 51 - Partecipazione di funzionari

1. Il presidente, su richiesta dei proponenti gli argomenti in trattazione, autorizza a relazionare su oggetti specifici, rientranti nella loro competenza, i responsabili delle unità organizzative del comune, i rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o partecipati del comune, tecnici e consulenti la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento di che trattasi.

CAPO V

Ordine dei lavori

Articolo 52 - Scrutatori

1. La nomina degli scrutatori è obbligatoria solo nei casi di votazione segreta. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio che decide a maggioranza.

Articolo 53 - Comunicazioni- Interrogazioni-Interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, vengono effettuate eventuali comunicazioni da parte del presidente, del sindaco, degli assessori o di un componente per ciascun gruppo consiliare, nel tempo massimo di tre minuti per intervento, sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse del consiglio o per la Comunità.
2. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e dalla trattazione delle interrogazioni e interpellanze, salvo diverso accordo intercorso in sede di conferenza dei capigruppo, il presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
3. La trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno avviene di norma dopo la discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno oggetto di deliberazione.

Articolo 54 - Ordine di trattazione

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di due consiglieri, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Articolo 55 - Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo verbale ad osservare la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.
3. L'illustrazione della mozione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non più di tre minuti, di un consigliere contrario alla mozione.

Articolo 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno tre consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.
5. Gli interventi non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Articolo 57 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto personale sussista o meno.
3. Al consigliere che ha preso la parola per fatto personale può rispondere unicamente colui che lo ha provocato.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di 3 (tre) minuti.

CAPO VI

Discussione e votazione

Articolo 58 - Discussione- Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
2. Qualora il Presidente abbia invitato i Consiglieri alla discussione e nessuno chieda d'intervenire la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capo gruppo o consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima di

norma per non più di 10 minuti e la seconda di norma per non più di cinque, qualora fosse necessario per rispondere all'intervento di replica del Presidente.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di cinque minuti.
5. Il Sindaco o l'assessore competente per materia o il consigliere proponente replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro-repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, in considerazione del fatto che l'argomento sia stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione non è ammesso alcun intervento se non per dichiarazioni di voto, che saranno rese da un solo consigliere per ogni gruppo, nei limiti di tre minuti ciascuno.
9. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tre minuti.
10. I limiti di tempo previsti dai commi precedenti, ad eccezione della dichiarazione di voto, sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione i limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Articolo 59 - Sistemi di votazione e modalità

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. La votazione può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, per la legittimità della votazione.
3. I consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

5. Nel caso di irregolarità, di votazione dubbia o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Per i regolamenti e il bilancio di previsione le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti, preventivamente esitati dalle competenti commissioni, il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni viene posto in votazione il bilancio annuale con il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta.
7. Iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 60 - Votazione palese

1. La votazione palese avviene per alzata di mano o per appello nominale, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Nella votazione per appello nominale il presidente precisa ai consiglieri il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il segretario comunale effettua l'appello e i consiglieri dichiarano di astenersi o rispondono "sì" oppure "no", ovvero, nel caso di procedimenti di nomina, indicano i nominativi o le liste delle persone da essi prescelte. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I consiglieri, che votano contro la deliberazione e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, devono dichiararlo contestualmente all'espressione del voto; i nominativi degli astenuti sono sempre attestati a verbale.

Articolo 61 - Votazione segreta

1. Si ricorre al sistema della votazione segreta nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento e comunque quando il consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete o con altro sistema che garantisca la segretezza del voto.
3. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è espresso scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto è espresso scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il presidente spiega preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;

4. Le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna ed il loro spoglio è fatto dagli scrutatori la cui partecipazione risulta a verbale.
5. Subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario comunale, vengono distrutte.

Articolo 62 - Approvazione delle proposte

1. Salvo che le leggi, lo statuto, il presente regolamento o gli altri regolamenti comunali dispongano diversamente, la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
2. Nella votazione segreta, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta e può essere riproposta al consiglio comunale in una seduta successiva.
5. Nel caso di più proposte tra loro alternative, si può procedere alla loro votazione congiuntamente; è approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei consiglieri votanti.

Articolo 63 - Termine dell'adunanza

1. L'adunanza ha termine con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO VII

Verbali

Articolo 64 - Verbali di deliberazione

1. Di ogni argomento trattato e conclusosi con una deliberazione del consiglio comunale viene redatto, a cura del segretario comunale, specifico verbale, dove si riporta la premessa dell'atto e il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli e contrari; deve riportarsi, altresì, il tipo di seduta, la forma di votazione, i nominativi dei consiglieri intervenuti nella discussione e di quelli presenti alla votazione, eventuali dichiarazioni di voto, i nominativi degli astenuti e dei contrari.

2. Le deliberazioni firmate dal presidente e dal segretario comunale sono messe in pubblicazione all'albo pretorio nei termini di legge e, contestualmente, trasmesse in copia ai capigruppo consiliari.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma, su espressa richiesta del capo- gruppo possono, in alternativa alla trasmissione cartacea, essere trasmesse nella casella di posta elettronica istituzionale previamente assegnatagli o in altra espressamente indicata dallo stesso.

Articolo 65 - Verbali di seduta

1. Di ciascuna adunanza di consiglio comunale viene redatto il processo verbale nella forma di resoconto sommario di seduta, curato dal segretario comunale e sottoscritto dallo stesso e dal presidente.
2. I consiglieri hanno diritto di far risultare a verbale il proprio intervento in forma integrale consegnandone il testo scritto al Segretario durante la seduta.
3. Il Segretario, se lo ritiene può essere coadiuvato da un funzionario o altro impiegato con l'incarico di prendere le note per la compilazione del verbale ed accertare la presenza in aula dei consiglieri.
4. Il verbale di seduta viene depositato presso la segreteria comunale e a cura dell'ufficio di Segreteria viene trasmesso a tutti i Consiglieri i quali entro 15 giorni se lo ritengono necessario, fanno pervenire osservazioni o proposte di rettifica del verbale che verrà posto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Le richieste di rettifica devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione nel merito dell'argomento. Le proposte di rettifica devono pervenire al Segretario tramite l'ufficio di Segreteria entro 7 giorni lavorativi in modo che saranno presentate al Consiglio Comunale unitamente alla proposta di approvazione del verbale nella prima seduta utile. Il Consiglio non esaminerà proposte di rettifica che non siano state presentate per iscritto prima della seduta del Consiglio stesso.
6. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta di rettifica si intende approvata. Qualora venga manifestata contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi due minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica e quindi il relativo verbale.
7. I verbali di seduta vengono numerati e inseriti in apposita raccolta a cura dell'ufficio di Segreteria.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 66 - Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche, ai sensi dell'art. 38 comma 2 del Decreto Legislativo 267/00 è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 67 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è distribuita ai consiglieri dopo la convalida dell'elezione, agli assessori, al segretario comunale, alle posizioni organizzative, al revisore dei conti ed a quanti altri eventualmente interessati.
2. Copia del regolamento, su richiesta, è messa a disposizione dei Consiglieri Comunali durante le riunioni delle Commissioni e del Consiglio.
3. Copia del regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Guspini.